



Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
C-75/20, 22 aprile 2021, ECLI:EU:C:2021:320	«Lifosa» UAB c. Mūtinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos	Ottava	Rinvio pregiudiziale	LT	Ultima istanza	NO	/	/	Valore in dogana; valore di transazione; spese di trasporto; rettifica del valore in dogana.
Classificazione									
Diritto secondario - Dazi doganali e accise									
Questione pregiudiziale									
«Se gli articoli 29, paragrafo 1, e 32, paragrafo 1, lettera e), i), del [codice doganale comunitario] e gli articoli 70, paragrafo 1, e 71, paragrafo 1, lettera e), i) del [codice doganale dell'Unione] debbano essere interpretati nel senso che il valore di transazione (in dogana) deve essere rettificato in modo da includere tutte le spese effettivamente sostenute dal (...) produttore per il trasporto delle merci al luogo in cui esse sono state introdotte nel territorio doganale dell'Unione (...) europea quando, come nel caso di specie, (1) secondo le condizioni di consegna (...) l'obbligo di coprire tali spese è a carico del (...) produttore e (2) tali spese di trasporto superano il prezzo che è stato concordato ed effettivamente pagato (o da pagare) da parte dell'(...) importatore, ma (3) il prezzo effettivamente pagato (o da pagare) da parte dell'(...) importatore corrisponde al valore reale delle merci, anche ove tale prezzo non sia sufficiente a coprire tutte le spese di trasporto sostenute dal (...) produttore».									
Dispositivo									
L'articolo 29, paragrafo 1, e l'articolo 32, paragrafo 1, lettera e), i), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, nonché l'articolo 70, paragrafo 1, e l'articolo 71, paragrafo 1, lettera e), i), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, devono essere interpretati nel senso che, al fine di determinare il valore in dogana di merci importate, non occorre aggiungere al valore di transazione di queste ultime le spese effettivamente sostenute dal produttore per il trasporto di tali merci fino al luogo della loro introduzione nel territorio doganale dell'Unione europea quando, secondo le condizioni di consegna pattuite, l'obbligo di coprire tali spese incombe al produttore, e ciò anche qualora dette spese eccedano il prezzo effettivamente pagato dall'importatore, allorché tale prezzo corrisponda al valore reale di dette merci, circostanza che spetta al giudice del rinvio.									
Nota redazionale									
Con decisione del 29 gennaio 2020, la Corte amministrativa suprema di Lituania chiede se l'articolo 29, paragrafo 1, e l'articolo 32, paragrafo 1, lettera e), i), del codice doganale comunitario, nonché l'articolo 70, paragrafo 1, e l'articolo 71, paragrafo 1, lettera e), i), del codice doganale dell'Unione debbano essere interpretati nel senso che, al fine di determinare il valore in dogana di merci importate, occorre aggiungere al valore di transazione di queste ultime le spese effettivamente sostenute dal produttore per il trasporto di tali merci fino al luogo della loro introduzione nel territorio doganale dell'Unione qualora, secondo le condizioni di consegna pattuite, l'obbligo di coprire tali spese incombe al produttore, dette spese eccedano il prezzo effettivamente pagato dall'importatore, ma tale prezzo corrisponda al valore reale delle merci. La giurisprudenza della corte è costante nel ribadire che il diritto dell'Unione in materia di valutazione doganale mira a stabilire un sistema equo, uniforme e neutro che escluda l'impiego di valori in dogana arbitrari o fittizi. Perciò, il valore in dogana deve riflettere il valore economico reale delle merci importate e, pertanto, tener conto di tutti gli elementi di tali merci che presentano un valore economico. Sebbene il prezzo effettivamente pagato per le merci costituisca, in linea generale, la base di calcolo del loro valore in dogana, detto prezzo è un dato che deve eventualmente formare oggetto di rettifiche qualora tale operazione sia necessaria per evitare di determinare un valore in dogana arbitrario o fittizio (sentenza del 20 giugno 2019, Oribalt Rīga, C-1/18, punti 22 e 23 e giurisprudenza citata). In tal senso, la Corte ha dichiarato che, al fine di valutare se il valore in dogana delle merci importate rifletta il loro valore economico reale, occorre prendere in considerazione la situazione giuridica concreta delle parti del contratto di vendita (v., in tal senso, sentenza del 15 luglio 2010, Gaston Schul, C-354/09, punto 38). Nota la corte che, a tale proposito, nel caso di specie, il giudice del rinvio rilevava che il prezzo pagato per le merci importate corrisponde al loro valore reale e che non esiste alcun elemento che consenta di sostenere che il prezzo realmente pagato dall'importatore per tali merci sia fittizio, perché derivante da una frode o da un abuso del diritto. Di conseguenza, la controversia principale verte unicamente sulla questione se, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, l'articolo 29, paragrafo 1, e l'articolo 32, paragrafo 1, lettera e), i), del codice doganale comunitario nonché l'articolo 70, paragrafo 1, e l'articolo 71, paragrafo 1, lettera e), i), del codice doganale dell'Unione impongano, al fine di determinare il valore in dogana di merci importate, di aggiungere al loro valore di transazione le spese di trasporto sostenute, conformemente alle condizioni contrattuali, dal produttore e incluse nel prezzo di vendita, qualora tale prezzo non consenta di coprire la totalità delle spese di trasporto. Nel rispondere, innanzitutto, la corte di giustizia, ribadisce come, conformemente all'articolo 29, paragrafo 1, del codice doganale comunitario e all'articolo 70, paragrafo 1, del codice doganale dell'Unione, il valore di transazione delle merci importate costituisca la «base primaria» per la determinazione del loro valore in dogana. Pertanto, solo a titolo di integrazione, altri elementi, come le spese di trasporto, possono essere aggiunti a tale base al fine di riflettere il valore economico reale di tali merci, in applicazione dell'articolo 32 del codice doganale comunitario e dell'articolo 71 del codice doganale dell'Unione. Orbene, quanto all'inclusione delle spese di trasporto, la corte nota che tali disposizioni esigono tuttavia che tali spese non siano già state incluse nel prezzo, come invece avverrebbe quando le condizioni di vendita prevedono un prezzo «Reso frontiera». La circostanza che, nel caso di specie, le spese di trasporto delle merci importate sostenute dal produttore eccedessero il prezzo effettivamente pagato dall'importatore non è idonea a modificare tale conclusione, a condizione che tale prezzo rifletta il valore reale di tali merci, circostanza che spetterà al giudice del rinvio verificare. Alla luce di queste considerazioni, la corte di giustizia risponde alla questione posta dichiarando che l'articolo 29, paragrafo 1, e l'articolo 32, paragrafo 1, lettera e), i), del codice doganale comunitario nonché l'articolo 70, paragrafo 1, e l'articolo 71, paragrafo 1, lettera e), i), del codice doganale dell'Unione devono essere interpretati nel senso che, al fine di determinare il valore in dogana di merci importate, non occorre aggiungere al valore di transazione di queste ultime le spese effettivamente sostenute dal produttore per il trasporto di tali merci fino al luogo della loro introduzione nel territorio doganale dell'Unione quando, secondo le condizioni di consegna pattuite, l'obbligo di coprire tali spese incombe al produttore, e ciò anche qualora dette spese eccedano il prezzo effettivamente pagato dall'importatore, allorché tale prezzo corrisponda al valore reale di dette merci.									
La presente nota sarà inserita in una raccolta dotata di ISBN									